

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA PER IL LAVORO E L'ISTRUZIONE

Il giorno del mese di dell'anno 20..... sono presenti da una parte:

il dott., nato a il, nella sua qualità di Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 17 dell'Amministrazione regionale della Campania, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania, Centro Direzionale isola A6 – Napoli C.F. n. 80011990639; dall'altra:

il dott., nato a il e ivi residente in, C.F., nella qualità di Direttore Generale dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione;

PREMESSO

1. che con Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009 avente ad oggetto “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” e ss.mm.ii. è stata istituita l'Agenzia per il lavoro e l'istruzione – Arlas, con sede in Napoli, di seguito denominata semplicemente Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

2. che a norma dell'art. 21 della detta legge regionale 14/09, fra gli organi dell'Agenzia è previsto il “Direttore Generale”;

3. che a norma dello stesso art. 21 anzidetto, il Direttore Generale viene nominato, su proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, dalla Giunta Regionale, scegliendo tra i dirigenti di ruolo

dell'amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione;

4. che con deliberazione di Giunta Regionale n., è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia, avendo i requisiti previsti dalla menzionata Legge Regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii., essendo infatti Dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania da oltre cinque anni;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2

Natura, oggetto del contratto e incompatibilità

L'Amministrazione regionale della Campania attribuisce l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per il lavoro e l'istruzione al Dr., ai sensi della DGR n.....

Il dott. si obbliga a svolgere a favore dell'Agenzia per il lavoro e l'istruzione le funzioni di Direttore Generale come stabilito dall'art. 21 della L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale, acquisendo la relativa responsabilità, si impegna ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuitigli dalla citata Legge Regionale e dallo Statuto dell'Agenzia, nonché ogni altra funzione ed ogni altro compito connesso all'attività di gestione dell'Agenzia, disciplinati da norme, Leggi, regolamenti ed atti di programmazione regionale.

Art. 3

Compiti e Funzioni del Direttore Generale. Incompatibilità

Il Direttore Generale s'impegna a svolgere la propria attività a tempo pieno e in conformità degli obiettivi e principi generali stabiliti dalle norme e fissati dagli indirizzi regionali.

Assume la responsabilità dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'Agenzia, nonché della rispondenza della gestione stessa degli atti regionali di indirizzo, pianificazione e coordinamento, nonché alle indicazioni della Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro istituita per gli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e sue successive modifiche e integrazioni, è tenuto al segreto professionale e non può fornire a terzi informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, o divulgare notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Agenzia e per la Regione Campania, ovvero danno o vantaggio ingiusto a terzi.

Il Direttore Generale risponde, per l'attività svolta ed i risultati conseguiti, alla Giunta Regionale. Il Direttore Generale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali o altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati né può accettare e/o svolgere incarichi a favore degli indicati soggetti.

L'incarico oggetto del presente contratto è conferito al dott. nella sua qualità di dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale e/o esterno alla stessa. Il Dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale viene collocato in aspettativa dal servizio presso la stessa Amministrazione regionale.

All'incarico in oggetto si applicano le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Arlas.

Art. 4

Durata del contratto

Il presente contratto decorre, salvo quanto previsto al successivo articolo 7, dal fino al L'incarico è prorogabile e rinnovabile.

In caso di rinuncia all'incarico, il Direttore Generale è obbligato a darne preavviso, da inviare con lettera raccomandata alla parte contraente, almeno sessanta giorni prima.

Art. 5

Prestazioni minime

Per tutta la durata dell'incarico il Direttore Generale si obbliga ad assicurare la propria presenza per almeno ore mensili.

Art. 6

Trattamento economico

Al Direttore Generale compete un compenso, erogato dall'Agenzia, pari all'80% del compenso riconosciuto al Direttore Generale di una ASL di fascia 1, ridotto ai sensi dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133), oltre al riconoscimento di un premio di risultato non superiore al 20% di detto compenso, legato al conseguimento degli obiettivi prefissati nel programma annuale di attività dell'Agenzia per il lavoro e l'istruzione.

Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente documentate, nella misura prevista per i Dirigenti Regionali.

Art. 7
Revoca dell'incarico

L'incarico è revocato nei casi previsti dallo Statuto dell'Arlas.

Art. 8
Trattamento dati personali

Il Direttore Generale autorizza il trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi degli articoli 11, 12 e 22 della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni. Il Direttore Generale può esercitare il diritto di cui all'art. 13 della Legge 675/1996 relativo all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 9
Disposizioni di rito

Per quanto non previsto dalla normativa regionale precedentemente citata e dal presente contratto, si applicano le norme di cui al Libro I, Titolo II, capo I del Codice Civile e delle leggi in materia di rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le disposizioni di cui al Dlgs. 165/2001 e s.m.i..
Il presente contratto fa stato tra le parti ed ha forza di Legge.